



CITTÀ DI ERCOLANO

Città metropolitana di Napoli

SETTORE SERVIZI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E LO SVILUPPO ECONOMICO -SUAP

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO, PER LA DURATA DI ANNI UNO, DEL LOCALE PRESENTE NELLO STADIO COMUNALE “SOLARO” PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON ALCOLICHE, GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N..... DEL

L’anno duemila....., addì (.....) del mese di, in Ercolano, presso la Sede Municipale

TRA

il Comune di Ercolano con sede in (C.F. P.IVA
), qui rappresentato dal....., nato a il
....., nella sua qualità di Dirigente del Settoredel Comune
che in forza del decreto sindacale di nomina n.del agisce in
nome e per conto del Comune di Ercolano (da qui innanzi denominato “Comune”);

E

la Ditta con sede legale in
....., Via C.F./P.IVA
....., qui rappresentata dal Sig.
nato a il, legale rappresentante, nel cui
nome ed interesse agisce, (da qui innanzi denominata “Concessionario”);

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n..... del è stata indetta procedura di evidenza pubblica, con l’osservanza ed il rispetto dei principi contenuti nel R.D. 827/1924 e nelle leggi sulla contabilità pubblica, per la selezione di soggetto a cui concedere in uso a titolo oneroso, per la durata di anni uno, n.1 (uno) locale all’interno dello stadio comunale “R. Solaro”, in Ercolano alla via Doglie, per l’attivazione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, avente superficie lorda di mq. 40,70, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto;
- il bando di gara e tutti gli atti connessi sono stati pubblicati per trenta giorni a decorrere dal presso l’Albo Pretorio ed il sito del Comune;
- con determinazione dirigenziale n..... del, la gara è stata aggiudicata alla ditta....., avente sede legale inalla via, codice fiscale/partita Iva n.....;

tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune concede in uso a titolo oneroso alla dittan.1 (uno) locale all'interno dello stadio comunale "R. Solaro", in Ercolano alla via Doglie, per l'attivazione di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, avente superficie lorda di mq. 40,70, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto.

Art. 2

L'affidamento della concessione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della stipula della presente, nel rispetto dei periodi di utilizzo dello stadio per nove mesi dal 1 settembre al 31 maggio.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza che intervenga avviso e/o disdetta, senza possibilità alcuna di rinnovo, neppure tacito.

ART. 3

Il concessionario si impegna a versare al Comune mensilmente il canone di concessione determinato in sede di aggiudicazione, tenuto conto dell'offerta in aumento presentata in sede di gara, pari ad euro

Al termine di ogni anno, il canone mensile così come determinato in sede di aggiudicazione sarà soggetto a revisione secondo gli indici ISTAT.

Il canone verrà corrisposto mensilmente a decorrere dalla sottoscrizione della presente ed entro i primi dieci giorni del mese.

ART. 4

Il concessionario, ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione, dovrà presentare al Comune- Settore Suap la prescritta Scia ex art.64 d.lgs. 59/10 debitamente compilata e corredata della documentazione utile, ivi compresa la Scia sanitaria e idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso frequentatori del p.e., prestatori d'opera addetti e terzi.

E' fatto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche.

E' fatto divieto di mutare l'uso pattuito per la struttura.

I generi alimentari devono essere genuini e della migliore qualità.

L'arredamento dei locali, le attrezzature e quant'altro necessario all'esercizio è a totale carico dell'aggiudicatario, come pure tutti i lavori di manutenzione ordinaria per rendere fruibili i locali sotto l'aspetto del decoro, di pulizia, igienico - sanitario e di sicurezza sui luoghi del lavoro, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale. Detti interventi saranno preventivamente comunicati dall'aggiudicatario ai competenti uffici comunali, onde consentire adeguata valutazione riguardo alla natura dell'intervento. La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica

darà motivo senz'altro all'applicazione dell'articolo 17 del capitolato, senza pregiudizio delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'apertura della buvette in occasione di ogni manifestazione sportiva ed extrasportiva nel periodo sopra precisato. A tale scopo i competenti uffici comunali forniranno mensilmente il piano delle attività.

L'orario di apertura dell'esercizio al pubblico dovrà avvenire almeno un'ora prima dell'inizio di ogni attività sportiva o extrasportiva e persistere per tutta la durata dell'evento o dell'allenamento fino alla sua ultimazione.

Eventuali variazioni di orario di apertura dell'esercizio andranno concordati con i competenti uffici comunali, in ogni caso in modo tale da non creare difficoltà all'attività dell'impianto.

L'aggiudicatario si obbliga a gestire l'esercizio in modo idoneo e corrispondente all'importanza della struttura in gestione e alle prescrizioni dell'Amministrazione; dovrà altresì tenere i locali costantemente in uno stato decoroso e di perfetta pulizia.

Il personale dovrà essere idoneo ad assicurare un servizio efficiente e di qualità, dovrà indossare indumenti adatti allo scopo ed essere in possesso delle abilitazioni, anche personali, previste dalle norme vigenti per la somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 5

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare in locali e aree di proprietà comunale all'interno dello stadio comunale strutture analoghe di cui alla presente convenzione, nel periodo di apertura e funzionamento sia dello stadio sia della buvette in concessione.

ART. 6

A garanzia degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Concessionario deposita apposita fidejussione per l'importo di euro 3.000,00 (tremila). In detta fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari, deve espressamente risultare:

1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;
3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 7

La concessione è interamente a rischio del Concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita.

Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 8

Il Concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta della struttura.

ART. 9

Il Concessionario è autorizzato ad esporre, per tutta la durata, eventuali impianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune. Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei regolamenti comunali e andranno collocati presso la struttura tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta, rimane a totale carico del Concessionario.

ART. 10

Il Concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 11

La presente convenzione decade nei seguenti casi:

- Mancata costituzione delle garanzie previste nel presente capitolato;
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali a seguito di diffide formali dell'ente concedente;
- Mancato pagamento di due mensilità consecutive del canone concessorio. Nel caso in cui il concessionario sani la sua posizione almeno cinque giorni prima della scadenza del secondo mese, al fine di evitare la risoluzione, è tenuto a pagare al Comune un'indennità pari al doppio del fitto dovuto per mese;
- Pronunciata la decadenza o revocata la concessione, l'immobile dovrà essere acquisito alla piena disponibilità del Comune con le eventuali migliorie riportate, senza obbligo di indennizzo alcuno.
- Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero coattivo d'ufficio a spese del Concessionario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.
- Sospensione o mancata esecuzione del contratto di concessione;
- Fallimento dell'aggiudicatario;
- Discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione.
- Persistente inadempienza nel pagamento delle utenze tale da poter costituire seria minaccia alla regolare esecuzione del servizio;
- Violazione delle norme del presente capitolato in materia igienico - sanitaria;

- Violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro;
- Sopravvenuta inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Inosservanza del divieto di cessione del contratto o di sub affidamento del servizio.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di concedere il locale a terzi utilizzando, se necessario, il locale e gli impianti a qualunque titolo gestiti dall'aggiudicatario al momento della risoluzione per il periodo necessario a procedere alla nuova concessione del servizio e, comunque, per un tempo non superiore alla durata del contratto originario.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla cauzione definitiva prestata a garanzia, senza bisogno di diffide o garanzie di sorta salvo comunque il risarcimento per maggiori danni.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 13

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti il foro competente è il Tribunale di Napoli.

ART. 14

Le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL COMUNE